



DECRETO

**CHE STABILISCE LA TARIFFA CHILOMETRICA PEL RECAPITO DEI
TELEGRAMMI ED ESPRESSI**

27 Maggio 1909

Art. 1.

- Il punto di partenza da calcolarsi è fissato a 500 metri circa al di là del limite del recapito gratuito, e per i primi tre chilometri la tassa è fissata a cent. 30 per chilometro; oltre detto limite, a cent. 20 per chilometro, calcolando da sola andata.

Art. 2.

- La tassa pel servizio di espresso viene pagata dal destinatario per intero a chi lo eseguisce, sia esso il fattorino di altro incaricato.

Art. 3.

- Quando vengono consegnati al fattorino piu' telegrammi per una stessa gita, la tassa da pagarsi viene divisa fra i diversi destinatari in parti uguali e proporzionali, secondo la distanza.

Art. 4.

- Per una stessa distanza la tassa può variare secondo le condizioni atmosferiche, di viabilità, e l'ora.

Art. 5.

- In apposito quadro, che sarà regolarmente tenuto affisso nell'Ufficio Telegrafico, saranno indicate le varie destinazioni, le relative spese d'espresso, le distanze ed il tempo necessario per l'andata.

Art. 6.

- Saranno recapitati gratuitamente fuori del limite del recapito gratuito i telegrammi provenienti da emigrati poveri che siano stati sussidiati, ciò risultando da elenco dell'Ufficio d'Emigrazione trasmesso all'Ufficio Telegrafico. (1)

Art. 7.

- La tassa chilometrica telegrafica, sarà estesa anche al recapito degli Espressi Postali al di là del circuito gratuito, ma solo a quei cittadini che ne abbiano fatta richiesta all'Ufficio Postale.

Art. 8.

- Il presente Decreto avrà forza obbligatoria dal giorno della sua pubblicazione.

(1) Decreto 29 marzo 1909; " La tassa pel recapito in tutte le campagne del territorio di telegrammi od espressi è a carico dei cittadini".